



Ordinanza sulla circolazione stradale militare (OCSM)

Modifica del 17 dicembre 2021

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza dell'11 febbraio 2004¹ sulla circolazione stradale militare è modificata come segue:

Art. 19 cpv. 1 lett. b

¹ L'autorizzazione a condurre militare è rilasciata per le seguenti categorie principali:
Codice

- b. autoveicoli leggeri con peso totale massimo di 3500 kg e autoveicoli di cui all'articolo 4 capoverso 5 lettera f numero 2 OAC²; 920

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2022.

17 dicembre 2021

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

¹ RS 510.710
² RS 741.51

